

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il bonifico per il reintegro delle anticipazioni deve essere eseguito esclusivamente tramite bonifico bancario con la seguente causale:

COGNOME – NOME – CODICE FISCALE – FPCGI - REINTEGROANTICIPAZIONE

Il bonifico deve essere effettuato con data valuta e disponibilità per il Fondo entro il giorno 16 del mese per consentire l'investimento dell'importo con il valore quota dello stesso mese. Qualora la data valuta o la data disponibilità sia successiva al giorno 16 del mese l'investimento del contributo avverrà con il valore quota del mese successivo a quello di versamento.

L'iscritto ha la possibilità di reintegrare le anticipazioni ottenute mediante uno o più versamenti che possono, anche, superare la soglia annuale di € 5.164,57.

Il reintegro dei montanti maturati fino al 31 dicembre 2006 è equiparabile al versamento di contributi volontari e quindi, per la parte eccedente il limite annuo di € 5.164,57, deve essere comunicato al Fondo come "contributi non dedotti".

Limitatamente al reintegro dei montanti maturati a partire dal 1° gennaio 2007 è riconosciuto all'iscritto, sulle somme eccedenti il limite di € 5.164,57, un credito di imposta pari all'imposta pagata al momento del percepimento dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato (art. 11, comma 8, Dlgs 252/2005).

Il credito di imposta può essere utilizzato dall'iscritto in compensazione sitoattraverso la compilazione del quadro apposito nel Modello Unico o nel 730 (Quadro G della sezione II, rigo G3 del Modello 730 o del Quadro CR Sezione V del Modello UNICO) riguardante l'anno nel quale il reintegro è imputato. Il credito d'imposta non è liquidato direttamente dal Fondo Pensione.

Il credito può essere compensato in sede di presentazione del Modello F24 utilizzando il codice tributo 6833I dati necessari per individuare i predetti periodi sono reperibili nel prospetto di liquidazione inviato dal Fondo in occasione dell'erogazione dell'anticipazione.